Protocollo d'intesa

tra la Città Metropolitana di Reggio di Calabria e l'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **gennaio** in Reggio Calabria, presso Palazzo "*Corrado Alvaro*", sede "*istituzionale*" della Città Metropolitana di Reggio Calabria,

TRA

la **Città Metropolitana di Reggio Calabria**, con sede in Reggio Calabria Piazza Italia, codice fiscale e partita IVA n. 80000100802, di seguito denominata anche solo come "ENTE", nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo VERSACE,

E

l'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, nella persona di mons. Fortunato MORRONE, nella sua qualità di Arcivescovo metropolita, anche in rappresentanza degli Enti ecclesiastici sottoposti alla sua autorità *(L. 24 giugno 1929, n. 1159; L. 20 maggio 1985, n. 222; Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana 18 febbraio 1984)*,

Premesso che la Costituzione riconosce la dignità della persona umana e ne garantisce le libertà e i diritti inviolabili, compresi quelli afferenti alla sfera religiosa, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

Premesso che l'art. 118, comma 4, della Costituzione prevede che «*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale*»;

Richiamata la L. 25 marzo 1985, n. 121 "*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*";

Richiamata la L. 20 maggio 1985, n. 222 "*Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*";

Richiamata la L.R. 12 aprile 1990, n. 21 "*Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi*";

Richiamata la L. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. "*Bassanini*"), che ha introdotto il principio di sussidiarietà, in base al quale le decisioni vengono prese dall'organo di governo più vicino ai cittadini (*recte*, da quello che è maggiormente in grado di interpretare i bisogni e le risorse della comunità territoriale di riferimento e l'intervento dell'ente di livello più alto si giustifica laddove l'azione del primo risultasse inadeguata) e che ha portato allo sviluppo di modelli organizzativo-istituzionali che attribuiscono agli Enti Locali la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti i servizi sociali e che valorizzano la collaborazione tra pubblico e privato;

Richiamata la L.R. 2 maggio 2001, n. 16 "*Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona*", con la quale la Regione Calabria ha riconosciuto e valorizzato «*la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori culturale e del tempo libero: a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva; b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento*

scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali»;

Richiamata la L. 1 agosto 2003, n. 206 "*Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo*" che stabilisce «*Lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante l'attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia*»;

Richiamata la L. 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*":

- che ha ridefinito il rapporto Stato-Regioni-Enti locali;
- che sancisce «*Gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi od intese a norma dell'art. 8 terzo comma della Costituzione, operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;
- che individua le competenze del privato, della comunità locale e della cittadinanza attiva;
- che delinea le azioni di intervento nei servizi sociali, ricercando il benessere, promuovendo autonomia e solidarietà, attraverso l'offerta e il coordinamento di servizi, risorse e prestazioni;
- che assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

Richiamata la L.R. 12 agosto 2002, n. 34 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e, in particolare, gli articoli seguenti che attribuisce - alle province e, quindi, oggi - alla Città metropolitana le funzioni amministrative: (1) l'art. 131, in materia di servizi sociali; (2) l'art. 144, in materia di beni e attività culturali;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2003, n. 23 "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*", così come modificata con L.R. 3 agosto 2018, n. 26, che ha riconosciuto la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

Richiamata la L. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "*Legge Del Rio*") "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e, in particolare, l'art. 1, che dispone, al comma 44, «*A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: ... e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); ...*»

Richiamato lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana del 29 dicembre 2016, n. 1, che prevede:

- all'art. 16 "*Sviluppo economico e sociale*", comma 2, «*La Città metropolitana: a) persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione omogenea sul territorio dei servizi; b) promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale, attraverso lo sviluppo di politiche finalizzate alla conoscenza e all'esigibilità dei propri diritti, all'autonomia e alla vita indipendente; c) attua politiche per il contrasto alla povertà ed all'isolamento di persone o gruppi sociali, per il superamento delle fragilità e degli svantaggi; d) attua misure per tutelare le differenze di razza, sesso, religione, considerandole frammenti di una ricchezza multiculturale; e) favorisce il volontariato, come espressione della solidarietà a garanzia dei diritti fondamentali della persona, anche mettendo a disposizione delle associazioni proprie strutture; f) combatte la dispersione scolastica e l'emigrazione intellettuale, sostenendo le istituzioni scolastiche e universitarie*»;
- all'art. 18 "*Scuola e conoscenza*", «*La Città metropolitana individua nella qualità del sistema educativo scolastico e nella educazione permanente i fattori fondamentali di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, attraverso il sistema integrato, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni proprie. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza, sul trasferimento tecnologico e sull'innovazione, la Città metropolitana può promuovere la ricerca e la formazione in particolare attraverso la collaborazione con le Università riconosciute e gli altri enti di ricerca valorizzando il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio ...*»;
- all'art. 21 "*Cultura e turismo*" «*La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato attraverso: a) La promozione, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, di attività culturali e ludiche, anche come filiere di sviluppo e di occupazione. b) La valorizzazione del proprio patrimonio archeologico ed archivistico, considerando altresì il Museo archeologico nazionale un punto di riferimento della cultura universale. c) La redazione di un Piano di sviluppo culturale della Città metropolitana, coinvolgendo le Università, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio musicale, il sistema scolastico e le associazioni culturali ...*»;

Richiamato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "*Codice del Terzo settore*"), secondo il quale le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli enti

del terzo settore, ne assicurano il coinvolgimento attivo attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;

Richiamato, in particolare, l'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice;

Considerato che il modello di condivisione della funzione pubblica configurato dall'art. 55 del "*Codice del Terzo settore*":

- si basa sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale ed esclude il carattere dell'economicità, ovvero la corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata;
- è riservato in via esclusiva agli enti che rientrano nel perimetro definito dal Codice, secondo il quale costituiscono il Terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate e gli altri enti "*atipici*" che perseguono, senza scopo di lucro, [...] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e che risultano «iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

Considerato che gli enti ecclesiastici (*recte*, parrocchie, confraternite e/o istituti religiosi che svolgono attività socio-assistenziali, culturali, sportive e/o ricreative, educative, sanitarie o economiche di altra natura, associazioni di fedeli), sono inclusi tra gli enti del "*Terzo Settore*" e possono svolgere attività di diversa natura (socio-assistenziali, sanitarie, educative, culturale, sportive, ricreative, ecc.) o in via esclusiva attività di religione e culto;

Considerato che nella storia sociale del nostro Paese, le comunità cristiane hanno sempre rappresentato centri di aggregazione;

Considerato che la Città Metropolitana di Reggio di Calabria:

- ha fatto proprio il principio ed il metodo di governo della sussidiarietà;
- ha avviato un percorso che prevede il coinvolgimento di diversi attori sociali nei programmi, azioni ed interventi per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, favorire l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità, delle persone che vivono in condizioni di disagio, difficoltà economico-sociali, la devianza in ambito minorile, promuovendo attività culturali nel tempo libero e la diffusione dello sport, riconoscendo alle comunità cristiane un ruolo significativo, grazie al loro radicamento territoriale, concorrendo con gli altri soggetti istituzionali a definire una rete di interventi integrata e partecipata;
- avverte la necessità di promuovere un "*patto educativo*", nel quale possano essere coinvolti a pieno titolo le comunità cristiane, riconoscendogli un ruolo importante e sostenendole con strutture, servizi e con contributi finanziari, al fine di favorire una più intensa ed efficace collaborazione tra la Città Metropolitana e le Comunità cristiane, per l'avvio di un confronto e l'individuazione di obiettivi comuni quali: lo sviluppo della crescita dei giovani e la prevenzione del disagio sociale e minorile, per sviluppare sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee d'intervento concordate e condivise, in favore dei ragazzi,

degli adolescenti e delle loro famiglie;

Considerato:

- che nel territorio della Città Metropolitana di Reggio di Calabria, operano realtà parrocchiali che, pur nella diversità delle esperienze intraprese, rappresentano una risposta di fatto alla domanda di aggregazione e socializzazione, che concorre oggettivamente a fornire supporto reale alla formazione di "*buoni cittadini*", promuovendo valori umani e sociali di ordine "*universale*" e che appartengono a quelli condivisi dalla nostra comunità;
- che la Città metropolitana e l'Arcidiocesi di Reggio di Calabria–Bova considerano come elemento fondamentale per rendere maggiormente efficaci gli strumenti ed i percorsi da mettere in campo, il rafforzamento delle relazioni tra istituzioni, enti, imprese, territorio e persone, affermando con forza un modello di collaborazione tra tutti coloro che responsabilmente contribuiscono ad individuare soluzioni volte a rispondere alle fasce di popolazione più fragili;

Richiamata la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del 20 dicembre 2022, con la quale è stato approvato lo schema del presente Protocollo d'intesa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA

il presente Protocollo d'intesa, ispirato al criterio della sussidiarietà orizzontale, in base ai principi di cooperazione, solidarietà e integrazione, a tutela dei diritti sociali e della loro accessibilità, come di seguito articolato.

Art. 1 – Finalità

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria e l'Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e competenze, intendono:

   1.1 rafforzare la loro collaborazione istituzionale, per la realizzazione condivisa di progetti ed attività di carattere sociale, socio-assistenziale, educativo, formativo e culturale, rivolti ai giovani, agli adulti, alle famiglie e alle associazioni del territorio metropolitano ed ogni altra attività propedeutica allo sviluppo culturale, educativo e formativo delle nuove generazioni;

   1.2 condividere gli obiettivi concernenti la promozione, l'accompagnamento ed il supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale, nonché contrastare la dispersione scolastica la povertà educativa, con l'intento principale di accompagnare i giovani della Città metropolitana lungo tutto il percorso di crescita;

   1.3 definire e programmare le priorità di intervento attraverso uno strumento di programmazione annuale, di seguito denominato "*Piano annuale di interventi*".

Art. 2 – Obiettivi

1. L'Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, nella fedeltà al mandato spirituale e nel rispetto delle indicazioni del Concordato, mette a disposizione della Città Metropolitana di Reggio Calabria servizi educativi, sociali e culturali.
2. L'Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova, in particolare, attraverso la rete della sua presenza sul territorio (parrocchie, associazioni, ordini religiosi, istituzioni), si impegna a svolgere, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, una funzione educativa di aggregazione sociale, di formazione culturale, di solidarietà sociale, particolarmente verso il mondo giovanile, le famiglie, le fasce deboli della popolazione, nella consapevolezza che la rete dei servizi socio-assistenziali contribuisce a dare una risposta di cura nei confronti di ampie fasce della popolazione, che trovano nei Centri di ascolto, nelle mense e nei dormitori un alleggerimento del carico sociale dello Stato.
3. L'Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova, inoltre, attraverso:
   - 3.1 le istituzioni culturali (l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, l'Istituto Teologico, l'Archivio Diocesano, il Museo Diocesano, il Tribunale Ecclesiastico) si propone di offrire servizi di alto livello per la qualificazione del territorio;
   - 3.2 il patrimonio culturale (il Seminario Pio XI, l'Auditorium San Paolo, l'Aula Magna del Tribunale Ecclesiastico, la Biblioteca Arcivescovile), adeguatamente attrezzato, si impegna ad offrire un valido riferimento per momenti aggregativi e formativi, che coinvolgano non solo la comunità ecclesiale, ma tutta la cittadinanza, con una pluralità di servizi e possibilità di azioni sinergiche sociali e culturali;
   - 3.3 il "*Centro di Accoglienza per senza fissa dimora*", propone di erogare un servizio di accoglienza leggero, da mettere a disposizione temporanea dell'Azienda Sanitaria, al fine di accogliere familiari di pazienti del vicino ospedale alla ricerca di temporaneo appoggio e destinare un ampio ambiente in Via del Seminario a mensa per le necessità del territorio, oltre agli spazi attorno all'edificio del Seminario per possibili parcheggi, allo scopo di decongestionare il traffico attorno all'Ospedale e alla Scuola Allievi Carabinieri.
4. La Città Metropolitana, si impegna, d'intesa con l'Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova:
   - 4.1 a compartecipare a bandi nazionali e regionali, relativi alla concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione, la messa in sicurezza e l'adeguamento di beni del patrimonio dell'Arcidiocesi, come sopra messi a disposizione per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo d'intesa;
   - 4.2 a programmare e realizzare:
     - 4.2.1. interventi e progetti mirati all'inserimento e all'accompagnamento dei soggetti più fragili con altri attori pubblici e del terzo settore;
     - 4.2.2. iniziative per il miglioramento della qualità del sistema educativo e formativo e il contrasto alla dispersione scolastica, anche in collaborazione con Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale;
     - 4.2.3. politiche di parità, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;
     - 4.2.4. un piano annuale di interventi per i giovani;

4.3 a partecipare a bandi o altre opportunità di finanziamenti in tema di politiche giovanili e sviluppo delle relative attività progettuali;

4.4 a promuovere il servizio civile universale, con la predisposizione e gestione di progetti, consulenza e supporto in materia alle strutture dell'Ente ed ai soggetti sul territorio, nonché con la selezione e formazione volontari servizio civile;

4.5 a programmare e realizzare azioni per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali a sostegno della fragilità sociale e delle fasce deboli, nell'ambito delle competenze dell'Ente e nei limiti delle risorse assegnate, finalizzate ad aumentare la coesione sociale e la sicurezza dell'ambiente sociale;

4.6 a partecipare alla *governance* del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali, attraverso il collegamento con gli attori pubblici e privati del territorio ed il supporto e la facilitazione delle iniziative e delle azioni di inclusione e coesione sociale.

5. La Città Metropolitana si impegna a sostenere azioni e progetti realizzati dall'Arcidiocesi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani, allo scopo di ampliare la rete dei servizi e le opportunità di contrasto del fenomeno del disagio giovanile.

6. La Città Metropolitana si impegna, altresì, a promuovere i contenuti del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani e delle fasce deboli della popolazione alle attività promosse dall'Arcidiocesi, indirizzate alla definizione ed alla realizzazione di attività e progetti che presentino i seguenti tratti essenziali:

6.1 promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

6.2 recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità.

Art. 3 – Tavolo di programmazione territoriale

1. La Città Metropolitana e l'Arcidiocesi di Reggio Calabria–Bova, al fine di favorire la massima partecipazione alla definizione dei progetti di cui al precedente articolo, istituiscono un "*Tavolo di programmazione territoriale*" finalizzato ad elaborare il "*Piano annuale degli interventi*".

2. Sono membri di diritto del "*Tavolo di programmazione territoriale*" il Sindaco della Città Metropolitana (o suo delegato), a cui spetta la convocazione e la presidenza e l'Arcivescovo della Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova (o suo delegato).

3. Il "*Tavolo di programmazione territoriale*" è, altresì, composto:

3.1 dai Dirigenti della Città metropolitana competenti per le materie trattate e/o dai funzionari all'uopo delegati;

3.2 dal Vicario Generale per la Pastorale Diocesana;

3.3 dal Direttore dell'Ufficio di Pastorale Giovanile;

3.4 dal Direttore della Caritas Diocesana;

3.5 dal Direttore dell'Ufficio Tecnico e per l'Edilizia di Culto.

Il "*Tavolo di programmazione territoriale*", al fine di regolamentare e valutare le diverse proposte progettuali potrà dotarsi, se ritenuto opportuno, di appositi strumenti regolamentari.

4. Il "*Tavolo di programmazione territoriale*" può essere convocato anche su richiesta dell'Arcivescovo o suo delegato.

Art. 4 – Piano annuale degli interventi

1. Il "*Piano annuale degli interventi*", che individuerà le priorità di intervento, dovrà ispirarsi ai seguenti principi guida:

   1.1 attuazione delle funzioni di base che caratterizzano i percorsi di promozione, di accompagnamento e di supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, quali: l'ascolto, l'accompagnamento, l'informazione, l'orientamento, il sostegno, la funzione educativa e di socializzazione. Le funzioni educativa e di socializzazione devono essere ritenute fondamentali all'attuazione dei vari interventi e progetti;

   1.2 promozione di percorsi di integrazione e di coesione del territorio, in un rapporto di reciproco scambio, per una partecipazione attiva e corresponsabile alla vita sociale, culturale ed economica dei cittadini stranieri;

   1.3 globalità dell'utenza: le azioni previste dai progetti saranno aperte ed accessibili a tutti i giovani, indipendentemente dalla appartenenza parrocchiale o religiosa;

   1.4 finalizzazione: i progetti dovranno essere articolati in azioni precise, con chiarezza di obiettivi e modalità di realizzazione, individuando le strategie, i percorsi e gli strumenti da utilizzare, in relazione alle necessità ed alle peculiarità delle realtà sociali;

   1.5 integrazione degli interventi: le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa sono espletate sulla base di una progettualità condivisa ed integrata con le azioni e con le altre programmazioni e progettualità territoriali;

   1.6 continuità: ovvero progetti che presentino azioni con carattere di stabilità e persistenza, e che possono, quindi, essere già avviate, *in itinere* o sviluppate a seguito del presente Protocollo d'Intesa;

   1.7 partecipazione: che prevedano adeguate modalità di coinvolgimento dei soggetti destinatari e forme di collaborazione, per la realizzazione progettuale, con soggetti di natura diversa (es. associazioni non religiose, altri Enti, ecc.);

   1.8 formazione: il "*Piano annuale degli interventi*" potrà anche definire tutte quelle azioni che possono sostenere al meglio gli operatori che svolgono le proprie attività, al fine di supportare le attività progettuali previste nel presente Protocollo d'Intesa;

   1.9 valutazione: che prevedano un efficace sistema di valutazione dei risultati, al fine di migliorare la successiva programmazione.

Art. 5 – Finanziamenti

1. Le risorse che la Città Metropolitana di Reggio Calabria mette a disposizione, con previsione

annuale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Metropolitano.

2. In particolare, al finanziamento degli interventi previsti dal "*Piano annuale degli interventi*" si fa fronte con risorse che la Città Metropolitana messe a disposizione per le diverse progettualità, eventualmente integrate attraverso gli stanziamenti previsti nel bilancio statale e/o regionale per progettualità specifiche.

Art. 6 – Durata

1. Il presente Protocollo d'intesa, che ha durata triennale e può essere rinnovato, previa espressa intesa tra le parti.
2. L'Arcidiocesi si impegna a promuovere i contenuti del Protocollo d'intesa per favorire la realizzazione sul territorio di progetti ed attività di carattere sociale, socio-assistenziale, educativo, formativo e culturale rivolti ai giovani, agli adulti, alle famiglie e alle associazioni del territorio metropolitano.

Letto e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Reggio di Calabria — Per la Arcidiocesi di Reggio di Calabria-Bova

IL SINDACO METROPOLITANO — L'ARCIVESCOVO METROPOLITA